

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
- CLIENTELA CORPORATE -
Versione n. 1/2026 in vigore dal 11.02.2026**

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle Disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" adottato il 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni, del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) "Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti".

Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Viene messo a disposizione della clientela, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di Kiron Partner S.p.A., su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ed è inoltre accessibile presso il sito ufficiale del Mediatore Creditizio al seguente link: www.kiron.it

Il presente Foglio Informativo è dedicato alla clientela corporate/impresе, con esclusione, dunque, dei soggetti consumatori.

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Kiron Partner S.p.A.

Società di mediazione creditizia avente come socio unico Tecnocasa Holding S.p.A.

via Monte Bianco 60/A, 20089 Rozzano (MI)

Tel. 02.52.858.1 - Fax 02.52.858.311 - e-mail: info@kiron.it - e-mail certificata: kiron@pec.kiron.it

Sito internet: www.kiron.it

E-mail informazioni: info@kiron.it

E-mail reclami: ufficioreclami@kiron.it Capitale sociale Euro 1.000.000 i.v.

Partita IVA 11346070151 R.E.A. di Milano n. 1263692

Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 08986120155

Iscrizione OAM n. M39 - Iscrizione verificabile all'indirizzo: www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi

Iscrizione IVASS sezione E n. E000228451

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. È mediatore creditizio il soggetto persona giuridica che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soli soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128-septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.

3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediazione creditizia è subordinata alla iscrizione nell'Elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati dall'art. 128-septies del TUB e ai loro dipendenti e collaboratori autorizzati.

4. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.

5. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

6. Kiron Partner S.p.A., in qualità di mediatore creditizio, può agire con Banche e/o Intermediari Finanziari convenzionati o non convenzionati. In entrambi i casi il mediatore è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente può individuare l'elenco completo delle Banche e/o Intermediari Finanziari convenzionati con Kiron Partner S.p.A. nella sezione trasparenza del sito internet del Mediatore Creditore, consultabile al seguente link: <https://www.kiron.it/it/trasparenza/documenti-di-trasparenza>.

La mediazione creditizia può prevedere un'attività di consulenza, un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento inviate dai potenziali clienti (unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse), lo svolgimento di una prima istruttoria per conto della banca e/o dell'intermediario finanziario erogante e la trasmissione di tali richieste alle banche e/o intermediari finanziari.

7. Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante.

Limiti dell'attività di mediazione

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento desiderato dal cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio per eventuali inadempimenti da parte delle banche e/o intermediari finanziari ovvero dell'eventuale mancata concessione/erogazione del finanziamento richiesto dal cliente.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Le Condizioni economiche consistono principalmente nella provvigione (ossia il compenso spettante al Mediatore Creditizio) pattuito tra le parti nel Contratto di mediazione creditizia e gravante

sul Cliente, quale forma di remunerazione delle attività e del servizio svolto da Kiron nell'interesse del Cliente.

La provvigione massima spettante a Kiron a seguito della stipula del Finanziamento richiesto dal cliente è indicata nella tabella che segue:

Tipologia di Finanziamento Corporate	Provvigione massima richiesta da Kiron e calcolata sull'importo erogato
Credito ipotecario	4 %
Credito chirografario	4 %

La provvigione verrà liberamente determinata dalle Parti nel Contratto di mediazione creditizia entro il limite dell'importo massimo di cui alla tabella che precede, e sarà dovuta dal Cliente a Kiron, in via di principio, all'erogazione del finanziamento da parte della banca/intermediario finanziario erogante.

Il mediatore creditizio può percepire un compenso dall'Istituto erogante.

La provvigione sarà comunque dovuta dal Cliente a Kiron nell'ipotesi in cui si verifica: i) la rinuncia al finanziamento da parte del Cliente successivamente all'approvazione da parte della Società erogante; ii) una errata informazione resa a Kiron circa le garanzie reali e personali offerte dal Cliente; iii) una omissione e/o incompletezza delle informazioni rese dal Cliente sull'esistenza di protesti, ipoteche, segnalazioni nella Centrale Rischi, procedure esecutive o concorsuali; iv) la consegna da parte del Cliente a Kiron di documentazione falsa e/o contraffatta; v) la violazione dell'eventuale patto di esclusiva, secondo le condizioni convenute tra il Cliente e Kiron nel Contratto di mediazione creditizia.

La provvigione dovuta dal Cliente è dovuta anche allorché il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo minore o maggiore di quello indicato nel Contratto di mediazione creditizia o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato dalla Società Erogante ed individuata da Kiron.

L'importo della provvigione sarà tempestivamente comunicato da Kiron al finanziatore, affinché quest'ultimo possa includerle nel calcolo del TAEG/ISC.

Rimangono a carico del Cliente eventuali spese richieste dalla Società Erogante e da soggetti terzi incaricati dalla Società Erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla specifica tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei Fogli informativi e/o nei Contratti di finanziamento della Società Erogante stessa.

2. Nessuna penale è prevista a carico del Cliente.

3. Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

4. Kiron può agire in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con banche

ed intermediari finanziari.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 180 giorni dalla firma dello stesso.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia.

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- esclusiva e irrevocabile;
- non esclusiva e revocabile.

4. Diritti del Cliente

- avere a disposizione e di poter „asportare„ copia” del (i) Foglio Informativo, datato ed aggiornato. Il Foglio informativo è messo a disposizione presso ciascun locale identificabile come agenzia Kiron aperto al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile anche presso il sito ufficiale di Kiron (www.kiron.it) nonché (ii) copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura, (iii) Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio; qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- ricevere dal mediatore creditizio (nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dalla Clientela per il successivo inoltrare alla Società Erogante) prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza relativa all’operazione di finanziamento offerta dall’ Istituto Erogante e, se prevista, la Guida relativa al prodotto proposto. In particolare, il cliente ha diritto a ricevere copia del Foglio Informativo relativo all’operazione di finanziamento offerta dai finanziatori (e da questi predisposto).
- ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, incluso il documento di sintesi;
- ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a

qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.

5. Obblighi del Cliente

- fornire a Kiron la documentazione indicata nel Contratto di mediazione creditizia nei termini ivi previsti, nonché l'ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Kiron;
- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare;
- garantire che i dati, le notizie e la documentazione da fornite sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate;
- consegnare a Kiron tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Kiron da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a Kiron le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e qualsiasi ulteriore notizia rilevante a riguardo che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
- di non rivolgersi ad altri operatori del settore per la medesima richiesta di finanziamento per tutta la durata del termine di efficacia del Contratto di mediazione creditizia (se operazione in esclusiva).

6. Obblighi del Mediatore Creditizio

- mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del Finanziamento;
- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- fornire al Cliente le informazioni previste dalla disciplina in materia di Trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari. Kiron si impegna a compiere tutti gli atti necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, assistendo il Cliente fino all'eventuale perfezionamento dell'operazione;
- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

SEZIONE 5. LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva delle attività di mediazione creditizia e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente da parte delle Società Eroganti, ai tempi e alle modalità di

approvazione delle richieste di finanziamento ovvero in merito all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari individuati da Kiron e da quest'ultima messi in contatto con il Cliente.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Kiron.

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

SEZIONE 6. RECLAMI, METODI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare a Kiron Partner S.p.A. Via Monte Bianco, n. 60/A 20089 Rozzano (MI), oppure a mezzo e-mail all'indirizzo ufficioreclami@kiron.it oppure a mezzo pec all'indirizzo kiron@pec.kiron.it

Il reclamo in relazione al Contratto di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione del Cliente;
- recapiti del Cliente;
- data e numero del contratto di mediazione;
- motivazione del reclamo;
- richiesta nei confronti di Kiron.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto da Kiron, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Si precisa che l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) non è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente sorte con Kiron Partner Spa. Tale Organismo, infatti, è competente per i ricorsi che il cliente volesse presentare nei confronti degli intermediari eroganti (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB). Per tale motivo, a beneficio del cliente, Kiron mette a disposizione e consegna al cliente la Guida ABF in parole semplici predisposta da Banca d'Italia.

In, caso di controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l'attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Provvigione: Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC - Indicatore Sintetico di Costo: E un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

TAEg - Tasso anno effettivo globale: Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. q dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

Rozzano,

Kiron Partner S.p.A.